



SINDACATO ITALIANO APPARTENENTI POLIZIA
SEGRETERIA PROVINCIALE ANCONA

Lettera Aperta

Prot. 32/C/2016

25 novembre 2016

Al Sig. Questore
e, p.c.

ANCONA

Alla Segreteria Nazionale S.I.A.P

ROMA

OGGETTO: DISAMINA E PROPOSTA ATTRIBUZIONE TICKET RESTAURANT in *Attività di Polizia* (impossibilità operativa di abbandonare il luogo di attività) e per *Uffici riconosciuti sede disagiata* (Polaria Falconara) sprovviste di mensa di servizio.

Egregio Questore,

da quando il beneficio del “buono pasto” è stato istituito, i dubbi interpretativi e le applicazioni sono state le più disparate dando, quale unico risultato, applicazioni difformi sul territorio nazionale.

Il SIAP di Ancona ha più volte cercato soluzioni condivise e ragionevoli con l'unico fine di migliorare l'attività lavorativa dei colleghi.

In questo caso proponiamo, alla Sua attenzione, due punti riferiti a comprendere, in modo più specifico, i **criteri di attribuzione dei ticket restaurant (nominativi e non)**.

Le casistiche che rappresentiamo hanno in sé l'eccezionalità e l'impossibilità di recarsi presso una mensa di servizio o esercizio convenzionato **per le quali riteniamo deve essere attribuito il ticket restaurant** esaminate le varie circolari in materia:

- 1) *Attività di Polizia* (impossibilità operativa di abbandonare il luogo di attività);
- 2) *Uffici riconosciuti sede disagiata* (Polaria Falconara) sprovviste di mensa di servizio.

Per affrontare la questione in modo definitivo sorge necessario analizzare e collegare le varie circolari che regolamentano tale attribuzione, per questo, Le chiediamo di dedicare qualche minuto alla presente missiva ringraziandoLa da subito per il tempo dedicato al benessere dei colleghi.

La normativa vigente con carattere generale stabilisce che l'attribuzione del beneficio della mensa obbligatoria o del buono pasto va attribuito al personale impiegato nei servizi di istituto: "*per motivi legati all'osservanza dei turni di servizio o delle disposizioni impartite dal dirigente dell'ufficio o del reparto di appartenenza, sia tenuto a prestare servizio in orari che non consentono di consumare i pasti presso il proprio domicilio*".

1. **ATTIVITÀ DI POLIZIA** (impossibilità operativa di abbandonare il luogo di attività)

Circolari anno 2001

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con circolari **nr. 750.C.1/1664 del 13 giugno 2001 e**



SINDACATO ITALIANO APPARTENENTI POLIZIA SEGRETERIA PROVINCIALE ANCONA

nr.750.C.1/4296 del 15 novembre 2001, ha precisato che “sulla base dei vigenti criteri e

parametri di valutazione sinora adottati per l'attribuzione del beneficio della mensa obbligatoria, potranno ora essere erogati buoni pasto al personale [...] siano tenuti a prestare servizio per uno dei seguenti motivi:

- a) completamento dell'orario d'obbligo settimanale;*
- b) straordinario programmato;*
- c) straordinario ai sensi dell'art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121.*

*Anche in queste ultime circostanze, l'ulteriore presupposto per l'attribuzione del buono è la verificata impossibilità di recarsi presso la propria abitazione, a causa del ristretto margine di tempo disponibile. [...] che una particolare situazione di impiego, che si ritiene di prevedere come fattispecie eccezionale a sé stante, è quella riferita al personale che essendo vincolato a permanere sul luogo di servizio per esigenze operative di ordine pubblico [...] Si tratta ovviamente di occasioni specifiche, oltre che di carattere eventuale e circoscritte a quei casi in cui il dipendente, per gli orari di servizio e le località di impiego, è impossibilitato ad avvalersi sia delle strutture di mensa sia degli esercizi di ristorazione convenzionati, **trovandosi in circostanze che non gli consentono di allontanarsi dal posto di servizio.***

IN TALI EVENIENZE, AL CITATO PERSONALE POTRÀ ESSERE ATTRIBUITO UN TICKET GIORNALIERO, IN COINCIDENZA CON IL TURNO DI SERVIZIO espletato, [...] fermo restando l'impegno prioritario dell'Amministrazione a creare le premesse organizzative affinché i dipendenti impegnati in tali operazioni fruiscano del vitto con le modalità ordinarie previste.”

Circolari anno 2004

L'Ufficio per le Relazioni Sindacali con nota n. 557/RS/01/100/3474 del 5 novembre 2004 informava il S.I.A.P. che in attuazione dell'art. 5 del D.P.R. 348 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze disponeva un'integrazione dello stanziamento finalizzati all'erogazione dei buoni pasto al personale della Polizia di Stato “***in specifiche situazioni di impiego da cui derivino particolari disagi***”. L'Amministrazione stabiliva però, ai sensi del comma II del citato articolo, che la maggiore disponibilità poteva essere utilizzata per l'erogazione del buono pasto – **anche doppio** – al personale impiegato in servizi di scorta, anche nelle sedi provviste di mense di servizio. **L'oggettiva impossibilità di raggiungere la mensa di servizio o l'esercizio convenzionato per la consumazione dei pasti “in dipendenza della particolare natura del servizio svolto”.**

DETTA SITUAZIONE SI VERIFICA ANCHE IN SERVIZI DIVERSI DALLE SCORTE A PERSONALITÀ.

Circolari anno 2008

circolare che ha aggiornato i criteri di attribuzione del beneficio mensa obbligatoria nr. 750 C.1.AG 340.1.1/4830 datata 24 novembre 2008 dalla Direzione Centrale Servizi di Ragioneria che recita “*l'articolo 1 comma I, lettera b), della legge 18 maggio 1989, n. 203, attribuisce il beneficio della mensa obbligatoria di servizio al personale impiegato in servizi di Istituto, specificatamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio.*



SINDACATO ITALIANO APPARTENENTI POLIZIA SEGRETERIA PROVINCIALE ANCONA

Seguono le specifiche degli orari di servizio per le quali sono riepilogate le fattispecie che attribuiscono il beneficio in questione.

Circolari anno 2013

A seguito dell'ennesimo quesito, scaturito da richieste del SIAP di Rimini, inviato agli Organi centrali da parte della Questura la conseguente risposta **nr. 750.C.1.AG800/2351 del 19.09.2013** dalla quale scaturì la circolare interna del Questore prot. 309/2013.U.T.L. datata 03/10/2013 dove vengono fatte alcune precisazioni in merito **all'attribuzione dei ticket restaurant** ritenendo quale unico documento giustificativo per l'erogazione del beneficio (fuori dalle ipotesi specificatamente indicate scorta e OP) è la relazione del Dirigente Responsabile che dovrà *“non genericamente, ma specificamente attestare la natura del servizio, l'eccezionalità ed imprevedibilità del mancato pasto e l'assoluta e comprovata impossibilità del dipendente ad abbandonare l'attività, per recarsi presso la mensa di servizio o esercizio convenzionato”*.

Si tratta ovviamente di occasioni specifiche, oltre che di carattere eventuale e circoscritto a quei casi in cui il dipendente, per gli orari di servizio e le località d'impiego, è impossibilitato ad avvalersi sia delle strutture di mensa sia degli esercizi di ristorazione convenzionati, trovandosi in circostanze che non gli consentono di allontanarsi dal posto di servizio.

PERTANTO SI CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DI TALE DIRITTO per tutti quei colleghi che si ritrovano nelle condizioni operative ampiamente descritte.

2. UFFICI RICONOSCIUTI SEDE DISAGIATA sprovviste di mensa di servizio

A tutto il personale della Polizia di Stato che presta servizio presso gli Uffici riconosciuti “SEDI DISAGIATE” (pensiamo nella nostra provincia alla Polaria di Falconara) che sono sprovvisti di mensa di servizio, è consuetudine rispondere che in alcun luogo viene prevista l'attribuzione del “buono pasto” inteso quale ticket restaurant, ma che sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di sottoscrivere apposita convenzione con esercizi commerciali.

In merito, durante il nostro studio, ci sono risultati alcuni precedenti per i quali l'Amministrazione Centrale ha DISPOSTO in tutt'altro modo (vedi Frontiera e COA di Lamezia Terme). **Nel 2015** con nota protocollo 004404/2015 datata 08/10/2015 dell'Ufficio Relazioni Sindacali in risposta ad un quesito formulato da altra O.S.: *“ la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria ha fatto presente che l'istituto del buono pasto introdotto dall'art. 35 del DPR. 16 marzo 1999, n. 254, non è stato previsto quale servizio sostitutivo della mensa obbligatoria per le fattispecie di impiego di cui all'art. 1, comma I, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 203 ossia le sedi riconosciute quali disagiate come quelle in esame. Ciò premesso, la citata Direzione Centrale ha rappresentato che l'unica soluzione praticabile, in assenza di struttura di mensa dell'Amministrazione, risulta quella di stipula di convenzioni con esercizi privati di ristorazione”*...

NONOSTANTE LA RISPOSTA dai toni perentori in data **07 aprile 2016 con nota N.750.C.1.ECO101.4/925A della Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria Ufficio Servizi**



SINDACATO ITALIANO APPARTENENTI POLIZIA SEGRETERIA PROVINCIALE ANCONA

Contrattuali M.I.C. - diretta all'Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro e per conoscenza all'Ufficio Polizia di Frontiera Aerea di Lamezia Terme (CZ) – avente per oggetto “servizio sostitutivo di mensa obbligatoria per il personale in forza alla sede disagiata presso la Polizia di Frontiera Aerea di Lamezia Terme (CZ)” **VIENE PRESO ATTO** che l'Ufficio in questione era impossibilitato a trovare un esercizio di ristorazione che riuscisse a rispondere alle esigenze del servizio di Polizia e proponeva l'erogazione del Ticket restaurant quale modalità sostitutiva di fruizione del pasto ritenendo che “tale riconoscimento in via automatica non possa prescindere da una espressa previsione normativa”.

La missiva continuava ritenendo valide le possibilità introdotte nella legge n. 203/1989 art. 1 comma 1 lettera b) di provvedere “anche...tramite la concessione di buono pasto giornaliero”... pur riconoscendo che tale previsione non è indicata per il personale che si trova nelle condizioni ambientali e di impiego di cui al medesimo comma “personale impegnato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale”.

Proprio AL FINE DI SUPERARE DETTI LIMITI, “l'Ufficio per l'Amministrazione Generale di questo Dipartimento, su impulso di questa Direzione Centrale, ha già proposto, senza seguiti positivi, un intervento normativo al riguardo assicurando di recente che l'introduzione di una norma primaria verrà riproposta alla prima utile occasione.

Pertanto nelle more dell'adozione della predetta iniziativa può ipotizzarsi la concessione del buono pasto qualora per il personale in questione ricorrano in concreto le condizioni ambientali e di impiego di cui al art. 1 comma 1 lettera b) della legge n. 203/1989”.

Viste le già note difficoltà segnalate dal SIAP Ancona con comunicato del 26 ottobre c.a. si chiede di valutare la sopra descritta possibilità già data ad un altro Ufficio di Polizia ritrovatosi nelle medesime condizioni, chiaramente qualora non si riuscisse a trovare un esercizio commerciale che garantisca ADEGUATAMENTE l'erogazione dei pasti.

In attesa di riscontro a quanto segnalato si porgono distinti saluti.

La Segreteria Provinciale



SCATTA E LEGGI